

Aggiornamento normativo Bancario, finanziario e assicurativo

n. 546 / 2024

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **MICAR**: Parere dell'ESMA sulle imprese con sedi di esecuzione extra UE
- ✓ **SEPA**: in consultazione un progetto di ITS per uniformare gli standard di reporting
- ✓ **BRRD**: in consultazione un progetto di ITS sulla fornitura di informazioni ai fini dei piani di risoluzione

II. Normativa italiana

- ✓ **BORSA ITALIANA**: pubblicate alcune modifiche al Regolamento del mercato Euronext Growth Milan
- ✓ **AML**: in consultazione delle modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione e controlli interni
- ✓ **Finanza sostenibile**: Consob interviene con un Richiamo di attenzione agli intermediari

Imprese di assicurazione

III. Normativa europea



- ✓ **Solvency II:** in consultazione un parere EIOPA sull'attuazione del nuovo quadro di proporzionalità

- ✓ **Solvency II:** EIOPA pone in consultazione un parere sulla formula standard per il calcolo delle esposizioni dirette verso CCP

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

IV. Normativa europea

✓ MICAR: PARERE DELL'ESMA SULLE IMPRESE CON SEDI DI ESECUZIONE EXTRA UE

In data 31 luglio 2024, l'ESMA ha pubblicato un [parere](#) per affrontare i rischi presentati di arbitraggio normativo da parte dei c.d. Multifunction Crypto-Asset Intermediaries (MCIs) ⁽¹⁾, i quali richiedono l'autorizzazione - ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle crypto-attività (MICAR) - per una parte delle loro attività (tipicamente l'attività di intermediazione e prevedendo la prestazione di una parte sostanziale delle attività da parte di altre società del gruppo (in particolare, la sede di esecuzione) al di fuori dell'Unione Europea, al fine di evitare l'applicazione delle normativa europea stessa..

Sebbene il MiCA non vieti ai fornitori di servizi di crypto-asset di instradare, eseguire o coprire ordini in sedi di esecuzione non residenti o stabilite nell'Unione Europea, le autorità nazionali competenti hanno la responsabilità di valutare se ciò costituisca sollecitazione di clienti residenti nell'Unione Europea al fine di fornire servizi nell'Unione da parte di soggetti residenti in Paesi Terzi privi di autorizzazione, in violazione dell'articolo 59 del MiCA

Nel parere l'ESMA mette in evidenza i rischi associati alla concessione di autorizzazioni a tali strutture, sia sotto il profilo della riduzione della protezione dei consumatori e sia della disparità di trattamento rispetto alle sedi di esecuzione autorizzate ad operare nell'Unione Europea.

In considerazione dei suddetti rischi, l'ESMA raccomanda alle Autorità nazionali competenti di esaminare attentamente le richieste di autorizzazione presentate da MCIs, appartenenti a gruppi di società residenti al di fuori dell'Unione Europea, tenendo conto non solo delle attività per le quali si richiede l'autorizzazione nel territorio dell'Unione Europea, ma anche delle attività che sono svolte dalla altre società del Gruppo residente al di fuori dell'Unione Europea. In particolare, l'ESMA invita le autorità nazionali competenti ad esaminare la struttura e la politica di marketing, attuale e prospettica del gruppo nonché a valutare come le attività complessive del richiedente si inseriscano nella strategia del gruppo e interagiscano con le attività delle altre società del gruppo, analizzando attentamente quali siano le principali attività svolte a livello di gruppo e garantendo che tali attività non siano effettivamente svolte e i servizi non siano forniti nell'Unione senza la relativa autorizzazione.

Con il parere in oggetto l'ESMA richiede alle autorità nazionali competenti di prestare particolare attenzione ai seguenti profili:

(1) Il Financial Stability Board, nel documento "The Financial Stability Implications of Multifunction Crypto-asset Intermediaries" del 28 novembre 2023, ha definito i "Multifunction Crypto-Asset Intermediaries" come "singole imprese, o gruppi di imprese collegate, che combinano un'ampia gamma di servizi, prodotti e funzioni di crypto-asset tipicamente incentrati sulla gestione di una piattaforma di trading. Molti MCI hanno funzioni di trading e di investimento proprietario, mentre alcuni sono anche coinvolti nell'emissione, nella promozione e nella distribuzione di crypto-asset o di prodotti correlati, comprese le cosiddette stablecoin"

- l'identificazione, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse da parte dei MCIs e in particolare di quelli che offrono, a livello di gruppo, la suddetta combinazione di servizi (attività di intermediazione e piattaforma di trading);
 - l'adozione delle misure necessarie per garantire, durante l'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, ai sensi dell'art. 78 MiCA (*best execution*);
 - il livello di protezione dei consumatori offerto dalle piattaforme di negoziazione non UE (soprattutto se non regolamentate), qualora il fornitore di servizi di criptovalute dell'UE intenda eseguire gli ordini dei clienti su tali piattaforme, affinché sia rispettato l'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, come previsto dall'art. 66 del MiCA;
 - il rispetto del divieto di assegnazione di servizi di custodia e all'amministrazione di cripto-asset per conto dei clienti a soggetti non autorizzati come fornitori di servizi di cripto-asset nell'UE.
- ✓ SEPA: IN CONSULTAZIONE UN PROGETTO DI ITS PER UNIFORMARE GLI STANDARD DI REPORTING

In data 31 luglio 2024, l'EBA ha posto in [consultazione](#) dei progetti di norme tecniche di attuazione (ITS) sugli standard di reporting di cui all'art. 15, par. 3, del Regolamento (UE) 260/2012 (Regolamento SEPA) in relazione a: (a) il livello delle commissioni per i bonifici, i bonifici istantanei e i conti di pagamento, e (b) la quota di rifiuti (distinguendo tra operazioni di pagamento nazionali e operazioni di pagamento transfrontaliere, riconducibili all'applicazione di misure restrittive finanziarie mirate). In particolare, l'art. 15, par. 3 del Regolamento SEPA prevede che tale reporting debba essere trasmesso dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) con periodicità annuale alle rispettive autorità nazionali competenti (a partire dal 9 aprile 2025, con riferimento al periodo che ha inizio il 26 ottobre 2022 e fino alla fine dell'anno civile precedente)

Il documento di consultazione propone che i prestatori di servizi di pagamento (PSP) comunichino il livello delle spese per i bonifici ordinari e i bonifici istantanei, con una ripartizione per tipo di bonifico (nazionale o transfrontaliero), per tipo di utenti dei servizi di pagamento, per tipo di canali di avvio del pagamento e per la parte soggetta alla spesa. Il documento di consultazione propone inoltre che i PSP comunichino le spese per i conti di pagamento, nonché la quota di bonifici istantanei, sia nazionali che transfrontalieri, che sono stati rifiutati a causa dell'applicazione di misure restrittive a livello europeo.

Nella predisposizione dei progetti di ITS l'EBA ha cercato di trovare il giusto equilibrio tra la necessità di ottenere, da un lato, i dati necessari per una solida analisi dell'impatto del Regolamento (EU) 2024/886 relativo ai bonifici istantanei in euro sulla determinazione dei prezzi dei conti e dei bonifici e sulle quote di transazioni rifiutate e, dall'altro lato, la necessità di evitare un onere eccessivo di segnalazione per gli operatori del settore.

Il termine ultimo per presentare osservazioni e commenti è il 31 ottobre 2024.

- ✓ BRRD: IN CONSULTAZIONE UN PROGETTO DI ITS SULLA FORNITURA DI INFORMAZIONI AI FINI DEI PIANI DI RISOLUZIONE

In data 31 luglio 2024 l'EBA ha posto in [consultazione](#) dei progetti di norme tecniche di attuazione (ITS) che abrogano e sostituiscono il Regolamento (UE) 2018/1624 sulla fornitura di informazioni ai fini dei piani di risoluzione nel contesto della Direttiva 2014/59/UE (BRRD).

L'attuale revisione completa degli ITS mira, da un lato, a promuovere ulteriormente l'armonizzazione e la proporzionalità nella comunicazione dei piani di risoluzione evitando raccolte di dati parallele, dall'altro lato, a migliorare l'utilizzabilità dei dati raccolti riflettendo gli ultimi sviluppi nell'ambito della pianificazione della risoluzione delle crisi, della preparazione alle crisi e nelle politiche, e a fornire pratiche efficienti e armonizzate. La proporzionalità è un principio chiave per i legislatori europei e l'EBA ha tenuto conto di questo obiettivo e dell'onere per gli istituti. La proporzionalità è incorporata nella BRRD nell'ambito degli obblighi semplificati.

Più specificamente, il principio di proporzionalità dovrebbe essere attuato da questi nuovi ITS attraverso:

- sollevando gli enti da raccolte di dati parallele provenienti da diverse autorità;
- l'implementazione di un approccio modulare alla rendicontazione di tipo *core plus supplement*, che riduca la portata degli obblighi di rendicontazione per alcune categorie di soggetti dichiaranti in base alla loro dimensione e complessità e che sia soggetto solo ad alcuni obblighi di rendicontazione di tipo *core*, mentre gli obblighi di rendicontazione aggiuntivi (*supplement*) siano applicabili solo ai soggetti più grandi o più complessi;
- l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di dati con MREL/TLAC, CoRep e FinRep, laddove l'ente segnalante abbia già trasmesso tali dati.

Il termine ultimo per presentare commenti e osservazioni è il 30 ottobre 2024.

V. Normativa europea

✓ BORSA ITALIANA: PUBBLICATE ALCUNE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN

In data 1° agosto 2024, con [Avviso n. 32723](#), Borsa Italiana ha pubblicato alcune modifiche al Regolamento del Mercato Euronext Growth Milan, finalizzate in particolare ad aggiornare i requisiti di ammissione per Euronext Growth Advisor e introdurre un nuovo modello di domanda per l'ammissione sul mercato Euronext Growth Milan di obbligazioni e/o warrant (oltre ad alcuni interventi di fine tuning).

Le modifiche illustrate nel presente Avviso entreranno in vigore il 19 agosto 2024.

✓ AML: IN CONSULTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI INTERNI

In data 31 luglio 2024, Banca d'Italia ha posto in [consultazione](#) le proprie modifiche alle proprie Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019 e il nuovo Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio.

In particolare:

- le Disposizioni sono state [integrate](#) per introdurre l'obbligo per gli intermediari bancari e finanziari di trasmettere alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche antiriciclaggio; e
- il [Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio](#), individuerà le segnalazioni e fisserà le regole per la loro compilazione.

Il termine ultimo per presentare commenti e osservazioni è il 13 settembre 2024.

✓ FINANZA SOSTENIBILE: CONSOB INTERVIENE CON UN RICHIAMO DI ATTENZIONE AGLI INTERMEDIARI

In data 29 luglio 2024, Consob è intervenuta con un [Richiamo di attenzione](#) agli intermediari finanziari affinché questi ultimi, da un lato, assicurino che le informazioni sulla finanza sostenibile relative ai temi ESG (*Environmental, Social e Governance*) siano sempre più chiare, concise e comprensibili anche per la clientela meno sofisticata e, dall'altro, considerino debitamente le preferenze ed i bisogni relativi a tali tematiche dei clienti nella valutazione di adeguatezza degli investimenti e nel governo dei prodotti.

A tal scopo, Consob ha individuato nel proprio Richiamo di attenzione alcuni elementi chiave meritevoli di attenzione nonché un elenco di prassi operative positive e negative emerse ad oggi, al fine di indirizzare gli intermediari nell'adozione di modalità applicative coerenti con la voluminosa produzione normativa di matrice comunitaria che si è rapidamente stratificata nel corso degli ultimi anni.

Imprese di assicurazione

VI. Normativa europea

✓ SOLVENCY II: IN CONSULTAZIONE UN PARERE EIOPA SULL'ATTUAZIONE DEL NUOVO QUADRO DI PROPORZIONALITÀ

In data 2 agosto 2024, l'EIOPA ha posto in [consultazione](#) il proprio parere tecnico relativo all'attuazione del nuovo quadro di proporzionalità previsto dalla Direttiva 2009/138/CE (Solvency II).

Il parere è stato redatto per fornire ulteriore chiarezza su due aspetti:

- il processo di classificazione delle imprese e dei gruppi come piccoli e non complessi, come delineato nell'articolo 29b della Solvency II, è già stato concepito per fornire chiarezza e trasparenza alle imprese di assicurazione che desiderano tale designazione al fine di beneficiare di alcuni requisiti ridotti, introducendo un maggiore automatismo attraverso criteri qualitativi e quantitativi e definendo il processo di classificazione. L'attuale consulenza dovrebbe valutare se la nuova metodologia, che sarà definita nella revisione della Solvency II, richieda ulteriori specificazioni;
- i criteri per classificare le imprese (e i gruppi) come piccole e non complesse sono concepiti come un parametro di riferimento che dovrebbe funzionare come regola, ma poiché non viene effettuata alcuna valutazione dei singoli profili di rischio, l'approccio non è necessariamente in grado di garantire che ogni singola impresa o gruppo che sia effettivamente piccolo e non complesso venga identificato come tale. Per questo motivo, potrebbero esserci alcune imprese (e gruppi) che non soddisfano tutti i criteri per l'SNCU, ma per le quali la natura, la portata e la complessità dei rischi ad esse relativi sono comunque compatibili con l'uso di una o più misure di proporzionalità, previa approvazione formale da parte dell'autorità di vigilanza. Per garantire condizioni di parità e migliorare la convergenza delle prassi nella comunità di vigilanza, le condizioni per la concessione o la revoca dell'approvazione dell'autorità di vigilanza sull'uso di misure di proporzionalità da parte di imprese (e gruppi) che non sono classificate come piccole e non complesse richiederebbero ulteriori precisazioni.

Il termine ultimo per presentare commenti e osservazioni è il 25 ottobre 2024.

✓ SOLVENCY II: EIOPA PONE IN CONSULTAZIONE UN PARERE SULLA FORMULA STANDARD PER IL CALCOLO DELLE ESPOSIZIONI DIRETTE VERSO CCP

Il 31 luglio 2024 l'EIOPA ha posto in [consultazione](#) un proprio parere sulla formula standard per delle esposizioni dirette verso le controparti centrali qualificate nel contesto del calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II).

Il termine ultimo per presentare commenti e osservazioni è il 24 ottobre 2024.